

Con l'intervento di: C. S.

Dispositivo

La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Padova (Italia), con ordinanza del 7 dicembre 2021, è irricevibile.

⁽¹⁾ GU C 138 del 28.3.2022.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 13 luglio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Audiencia Provincial de Malaga — Spagna) — CAJASUR Banco S.A. / JO, IM

(Causa C-35/22 ⁽¹⁾, CAJASUR Banco)

(Rinvio pregiudiziale – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Articolo 6, paragrafo 1 – Condizioni generali di un contratto di mutuo ipotecario dichiarate nulle dai giudici nazionali – Ricorso giurisdizionale – Ottemperanza prima di qualsiasi contestazione – Normativa nazionale che impone ad un consumatore l'adempimento di una formalità precontenziosa nei confronti del professionista in questione al fine di non essere condannato alle spese del procedimento giurisdizionale – Principio di buona amministrazione della giustizia – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva)

(2023/C 321/09)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Audiencia Provincial de Malaga

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: CAJASUR Banco S.A.

Convenuti: JO, IM

Dispositivo

L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, letto alla luce del principio di effettività,

deve essere interpretato nel senso che:

esso non osta a una normativa nazionale in forza della quale, in mancanza di adempimento da parte di un consumatore di una formalità precontenziosa nei confronti di un professionista con il quale abbia concluso un contratto contenente una clausola abusiva, tale consumatore deve sopportare le proprie spese relative al procedimento giurisdizionale che ha promosso contro tale professionista per far valere i diritti che gli conferisce la direttiva 93/13, qualora tale professionista abbia ottemperato alla domanda di detto consumatore prima di qualsiasi contestazione, anche se è stato constatato il carattere abusivo di tale clausola, purché il giudice nazionale competente possa tener conto dell'esistenza di una giurisprudenza nazionale consolidata che accerti il carattere abusivo di clausole analoghe e del comportamento dello stesso professionista per concludere che quest'ultimo ha agito in malafede e, se del caso, condannarlo di conseguenza a sopportare tali spese.

⁽¹⁾ GU C 171 del 25.04.2022.